

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 1/2021/RIS depositata in data 02/03/2021

RICORSO: per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'inclusione della società ricorrente nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 242 del 30 settembre 2020 e per il conseguente annullamento *in parte qua* dell'Elenco.

RICORRENTE:

Ferrovienord S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTE:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:

Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: disposizione di integrazione del contraddittorio a favore del MEF, per l'interesse immediato e diretto a partecipare al presente giudizio, avente ad oggetto la modifica apportata, dall'art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, introdotto dalla L. di conversione n. 176/2020, al comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, in quanto modificativo di grandezze giuridico-contabili, per le quali il dicastero economico è chiamato a svolgere la funzione di controllo, monitoraggio e vigilanza sugli andamenti di finanza pubblica.

Riferimenti normativi: *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. b); art. 7, c. 2; art. 128, c. 3; **D.L. n. 137/2020, conv. con modificazioni in L. n. 176/2020:** art. 23-*quater*; **Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):** S. 13; § 20.68; § 20.69; § 20.70; § 20.71; § 20.72; **L. n. 243/2012:** art. 7; **L. n. 196/2009:** art. 1, comma 3; **L. n. 87/1953:** art. 23.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **Corte cost.**, sent. n. 269/2017; sent. n. 20/2017; sent. n. 170/1984; **Corte di Giustizia dell'U.E.:** sent. 9 marzo 1978 sul giudizio C-106/77 (Simmenthal).

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con il presente provvedimento, le Sezioni riunite hanno affermato che <<La modifica legislativa apportata dall'art. 23-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, limita gli effetti della pronuncia di questo giudice, escludendo dalla sua vincolatività gli effetti sui saldi di finanza pubblica, la cui corretta determinazione costituisce lo scopo principale della normativa europea che qui si deve applicare, ossia il Regolamento UE 549/2010 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (c.d. SEC 2010)>>, ne consegue che <<il citato Regolamento UE...è funzionale alla corretta elaborazione delle statistiche di finanza pubblica>>, per cui <<un eventuale accoglimento del ricorso finirebbe con l'incidere sul complessivo calcolo dei saldi di finanza pubblica. Conseguentemente deve ritenersi sussistente un interesse, immediato e diretto, a partecipare all'odierno giudizio in capo all'organo

dell'amministrazione dello Stato chiamato dall'ordinamento a presidio delle grandezze di finanza pubblica, organo che, pur non essendo parte del procedimento di formazione dell'elenco ISTAT, è il principale destinatario degli effetti derivanti dalla sua composizione e, a fortiori, delle eventuali modifiche>>, pertanto <<In base all'art. 7 della legge ... 2012, n. 243 esso va individuato nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il quale “assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica”>>, atteso che <<in caso di mancata integrazione del contraddittorio l'emananda sentenza sarebbe “inutiliter data”, non facendo stato nei confronti del destinatario principale della pronuncia>>.

ABSTRACT

Con riguardo alla materia dell'impugnazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, adottato dall'ISTAT, le Sezioni riunite hanno disposto, ad integrazione del contraddittorio, la notifica del ricorso e della presente ordinanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto compagine statale che “assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica”, al fine di sentire tutte le parti del giudizio, in base al disposto dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., così come richiamato dall'art. 7, comma 2, c.g.c., soprattutto laddove si tenga conto della questione di costituzionalità proposta dalla Procura generale sul paventato contrasto con il diritto europeo dell'emendato comma 6, lett. b), dell'art. 11 c.g.c., come novellato dall'art. 23-*quater*, del decreto-legge n. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020.